

LE FESTE DI NATALE E IL SISTRI

Le ultime novità a livello ambientale ■ **Avv. DANIELE CARISSIMI***

Ci eravamo lasciati nel 2011¹ con dei commenti stanchi ed incerti sul SISTRI nella speranza di vedere, con il nuovo anno, entrare in vigore un sistema di cui si è tanto discusso (senza, tuttavia, averlo mai realmente conosciuto) e la malcelata speranza di abbandonare tale altalenante incertezza.

Lo stato dell'arte - alla luce delle novità del 2012 - ci impone ancora una volta una riflessione su tale claudicante sistema: ulteriori proroghe, nuovi manuali, e ben l'ottavo decreto ministeriale in materia che modifica quello che doveva essere l'ultimo e definitivo decreto sul SISTRI (il n. 52 del 2011), rappresentano infatti (l'ennesima) importante riforma da dover commentare.

Cosa è cambiato quindi mentre noi mangiavamo panettone e brindavamo al nuovo anno?

1. SOTTO L'ALBERO: 23 dicembre 2011, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 12 novembre 2011.

Con tale decreto, in prossimità della scadenza, è stato prorogato il termine per la presentazione della c.d. Dichiarazione SISTRI (MUD), che ora potrà essere presentata entro il 30 aprile 2012, e non più 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, il Legislatore, ormai previdente, non precisa una data esatta di entrata in operatività (al tempo, per la maggior parte degli operatori, fissata al 9 febbraio 2012) ma - sulla scorta delle proroghe - rinvia ad una data futura (sei mesi dopo l'entrata in vigore), la cui data iniziale però è tutt'ora incerta (attualmente, secondo i calcoli, quindi dovrebbe esser presentata entro il 02/10/2012).

2. FESTEGGIANDO L'ULTIMO DELL'ANNO: 29 dicembre 2011, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Milleproroghe, d.l. n. 216.

Anche il SISTRI viene travolto dal c.d. decreto Milleproroghe e la data di entrata in operatività per la maggior parte degli operatori sembrerebbe essere spostata al 2 aprile 2012. Ma nulla è certo. Infatti risulta che in data 19.01.2012 le commissioni Bilancio ed Affari costituzionali della Camera abbiano dato il via libera all'emendamento del decreto che pre-

¹ "Sistri sì, sistri no, sistri forse..." in questa rivista, novembre 2011.



vede un'ulteriore proroga all'entrata in vigore del SISTRI e vale a dire al 30 giugno 2012. Non ci rimane pertanto che attendere la decisione definitiva sulla legge di conversione. Nel frattempo, si segnala, che in data 22 dicembre sono stati pubblicati sul sito ministeriale del SISTRI tutti i nuovi manuali che prevedono nuove procedure e semplificazioni.

3. NELLA CALZA DELLA BEFANA: 5 gennaio 2012, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011 che apporta le modifiche al DM 52 del 2011.

È entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 219 del 2011 che modifica il c.d. Testo Unico Sistri, d.m. 52 del 2011, che con la solita oscura tecnica redazionale (il dm non riporta articoli completi bensì ci comunica solo ciò che va tolto, aggiunto o modificato del "vecchio" DM), apporta delle rilevanti novità in tema di tracciabilità dei rifiuti. Vediamole:

- La gestione del sistema viene affidata

a tutta l'Arma dei Carabinieri e non più solo agli addetti per la Tutela dell'Ambiente.

- Vengono una volta per tutte chiarite le definizioni di Unità Locale e Unità Operativa: la prima, tramite una sostituzione della definizione, che ad oggi risulta quindi essere "qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1², e 4, comma 1³", e la seconda, illustre sconosciuta fino ad oggi, con l'inserimento della nuova definizione di "reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti".

- Altra rilevante modifica riguarda la discussa figura del **delegato** che, grazie al nuovo DM, risulta esclusivamente responsabile del corretto inserimento dei dati ricevuti, non dovendo più rispondere né della veridicità degli stessi né della custodia delle chiavette, mettendo a tacere –

forse – le polemiche istanze sollevate dai dipendenti che si erano visti assegnare tale pesante ruolo, a scapito tuttavia delle responsabilità del legale rappresentante che si aggravano specularmente, spettando allo stesso i doveri precedentemente imposti al delegato.

Ma la vera novità è rappresentata dall'introduzione dell'art. 21-bis sull'**interoperabilità**.

Tale articolo prevede, infatti, che "Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, [...] possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità."

Grazie a tale dispositivo USB sarà possibile procedere alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

Il dispositivo USB per l'interoperabilità può essere richiesto per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità e tale richiesta **deve essere sottoscritta dal legale rappresentante a cui sono attribuite le credenziali di accesso e il certificato elettronico, risultando così titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo**.

Nuove norme vengono inoltre stabilite anche per la custodia dei dispositivi.

Il DM infatti, prevede che, fermo restando il generale obbligo, previsto dall'art. 9 del dm 52 del 2011, di custodire i dispositivi presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati, laddove non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, i dispositivi USB potranno essere tenuti presso altra unità locale o operativa, **previa tuttavia comunicazione in forma scritta al SISTRI**.

Il dispositivo dell'interoperabilità invece deve essere custodito presso il centro

2 a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

i) i soggetti di cui all'articolo 5.

i-bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

3 a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità e qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

In entrambi i casi, rimane fermo l'obbligo di rendere disponibili i dispositivi in questione in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove gli stessi sono custoditi.

Un importante giro di vite è stato poi dato all'implementazione dei dati del **Catasto dei Rifiuti**.

Il nuovo DM, infatti, impone delle tempistiche perentorie alle Pubbliche Amministrazioni per comunicare all'ISPRA tutti i dati relativi alle autorizzazioni, sia pregresse che da rilasciare⁴, attendendoci al più presto un reale controllo incrociato di tutti i dati forniti al sistema e agli enti autorizzanti.

Il Legislatore, infine – prudente - non si è dimenticato di meglio specificare le procedure di emergenza di cui all'art. 12 del DM 52 del 2011, in caso di mancato funzionamento del sistema (o di ritardo nella consegna delle chiavette) prevedendo l'utilizzo della scheda SISTRI in bianco⁵.



°AMBIENTE LEGALE SRL

4 Art 26, lett. "b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"

5 Aggiunto all'art. 12: "Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardo nella consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore."